Conto corrente con la Posta

Anno 88° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 6 febbraio 1947 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 - Semestrale L. 1500 - Un fascicolo: prezzi vari
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 634.

Convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;
Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;
Visto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, che approvava la convenzione 28 dicembre 1941, con la quale veniva affidato per un biennio, dal 1° gennaio 1942 il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane;
Considerato che la convenzione 28 dicembre 1941 con l'Istituto anzidetto è stata tacitamente prorogata per un biennio fino al 31 dicembre 1945 e che l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane ne ha chiesto la ulteriore rinnovazione per un altro biennio;
Considerato che il servizio in parola ha proceduto e procede con ogni regolarità ed esattezza e che è opportuno e conveniente per l'Amministrazione consentire la chiesta rinnovazione;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il Commissario straordinario dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane con la quale si rinnova, con modificazioni, per il biennio dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 la convenzione 28 dicembre 1941, approvata con il regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, per il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 125. — FRASCA

Proroga della convenzione con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal sig. Ministro dott. Mauro Scoccimarro e l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, rappresentato dal suo Commissario straordinario prof. Pallastrelli dott. Giovanni si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

La convenzione stipulata fra il Ministero delle finanze e l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane in data 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, con la quale fu affidato al detto Istituto il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna e prorogata tacitamente per un biennio e cioè dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945, è rinnovata, con modificazioni, per un biennio e cioè dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1947 alle condizioni che seguono.

Art. 2.

Il Ministero delle finanze consente all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane di continuare ad effettuare il servizio di distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari delle seguenti provincie: Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara, Ravenna e Forlì.

E' peraltro in facoltà del Ministero delle finanze di riservare la distribuzione di alcuni valori bollati agli Uffici del Registro giusta le norme vigenti.

Art. 3.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane accetta di continuare ad effettuare il detto servizio e si obbliga di eseguirlo con l'osservanza delle norme contenute nella presente convenzione.

Art. 4.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane continuerà a mantenere in Bologna presso la sede della Cassa di Risparmio di Bologna, via Farini n. 22, a proprie spese, un Magazzino compartimentale dei valori bollati quale centro di distribuzione dei valori stessi.

Resta fissata in L. 300 milioni la scorta dei valori bollati di cui è già dotato il magazzino suddetto giusta ministeriale 12 aprile 1946, n. 147028, come risulta da apposito dettagliato elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Il detto magazzino è già stato dotato altresì di una scorta di contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale » per l'importo di L. 39.600.000, come risulta da apposito dettagliato elenco o dalle note di consegna firmati dai rappresentanti delle parti contraenti.

L'ammontare delle dette scorte potrà essere variato con disposizione del Ministero delle finanze, in relazione alla contrazione o all'incremento delle vendite di valori bollati o dei predetti contrassegni effettuate dall'Istituto.

Art. 5.

L'Istituto assume in deposito le dotazioni di valori bollati e di contrassegni di cui al precedente art. 4 e se ne rende responsabile, obbligandosi a restituirle integralmente in valori o in denaro al termine della durata della presente convenzione e della proroga prevista dal successivo art. 16.

Art. 6.

Il Ministero delle finanze autorizza l'Istituto a disporre sulle dette dotazioni, per la distribuzione, senza l'obbligo di pagamento anticipato, del prezzo relativo salvo peraltro l'obbligo della restituzione ai sensi del precedente art. 5, di un ammontare di valori bollati e di contrassegni non superiore ai 9/10 delle dotazioni stabilite col precedente art. 4 giusta i vari tagli e specie che verranno determinati con apposito elenco firmato dai rappresentanti delle parti contraenti.

Art. 7.

L'Istituto si obbliga a tener ferme constantemente nel Magazzino compartimentale almeno 1/10 dei valori bollati e dei contrassegni costituenti le predette dotazioni. Di tale quantitativo di valori e di contrassegni il detto Istituto non potrà disporre se non previa espressa autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 8.

L'Istituto si obbliga di effettuare almeno ogni quindici giorni ed in ogni caso non oltre il 20 ed il 5 di ogni mese il rifornimento dei valori bollati per un ammontare pari alle somme introitate, rispettivamente, nella quindicina precedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese, dalle proprie dipendenze, rappresentanze, consociate, e dai propri corrispondenti in ordine alla distribuzione dei valori bollati dai medesimi effettuata.

Il rifornimento si effettua con ordinazione al Deposito generale dei valori bollati in Roma, pagandone il prezzo anticipatamente ad ogni ordinazione, mediante versamento del relativo importo presso la Tesoreria di Bologna o di Roma. All'ordinazione deve essere allegata la relativa quietanza.

Ai fini del controllo di quanto sopra convenuto, l'Istituto si obbliga a trasmettere entro il giorno 16 ed entro il primo giorno di ogni mese all'Ispettorato compartimentale delle tasse ed imposte indirette sugli affari di Bologna, un prospetto indicante globalmente l'ammontare degli introiti conseguiti rispettivamente nella quindicina antecedente dal 1° al 15 e dal 16 a fine mese da ogni singola dipendenza e rappresentanza e dai corrispondenti che provvedono alla distribuzione dei valori, con indicazione degli estremi delle quietanze di Tesoreria relative ai versamenti di cui al comma precedente.

Il ricavato dello smercio dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » dovrà affluire direttamente all'Amministrazione del fondo stesso mediante versamento sul conto corrente postale 1/9400.

Pertanto le relative contabilità dovranno tenersi separate ed il prelevamento dei contrassegni presso il Deposito generale dei valori bollati di Roma, verrà effettuato previa esibizione delle ricevute di versamento delle somme ricavate sul conto corrente anzidetto.

Art. 9.

Le spese relative al concentramento nel Magazzino centrale compartimentale delle dotazioni di valori di cui sopra, all'art. 4, come quelle di trasporto dei valori bollati e degli stampati dal Deposito generale di Roma, o dall'Istituto Poligrafico dello Stato o dalla Cartiera di Fabriano, fino alla stazione ferroviaria o dall'Intendenza di finanza di Bologna su ordinazione dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, sono a carico del Ministero delle finanze.

Le spese occorrenti per il ritiro ed il trasporto dei detti valori bollati e stampati dalla stazione ferroviaria o dalla Intendenza di finanza di Bologna al Magazzino centrale compartimentale stesso, come le spese di gestione di questo, le spese per la custodia e conservazione della scorta stessa e le spese di trasporto per la distribuzione dei valori e stampati dal Magazzino centrale compartimentale sono invece a carico dell'Istituto.

Art. 10.

L'Istituto si obbliga a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo delle proprie dipendenze (filiali, agenzie, succursali, sub-agenzie, ecc.), nonchè di Istituti di Credito corrispondenti o di apposite rappresentanze nelle piazze indicate nell'allegato *A* alla presente convenzione ed in altre che potranno successivamente essere determinate di intesa tra l'Amministrazione delle finanze e l'Istituto, assumendo in pieno la responsabilità al riguardo.

Qualora l'Istituto intenda spostare le proprie dipendenze o comunque variare la rete di distribuzione dei valori bollati quali risulta dall'allegato *A* alla presente convenzione, dovrà ottenerne il preventivo assenso dal Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

L'Istituto si obbliga a tenere presso ciascun centro di distribuzione indicato nell'allegato *A* una congrua dotazione di ogni specie e taglio di valori bollati per la vendita ai distributori secondari.

Entro il terzo mese dall'entrata in vigore della presente convenzione l'Istituto deve comunicare al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, mediante apposito dettagliato prospetto i quantitativi costituenti le dotazioni di cui al comma precedente.

E' in facoltà del Ministero delle finanze di stabilire i quantitativi dei valori per ogni specie e taglio che devono costituire la detta dotazione fissa della dipendenza che non può essere posta in vendita se non con particolare autorizzazione del Ministero delle finanze.

Art. 11.

Sull'importo dei valori bollati e dei contrassegni, prelevati annualmente dall'Istituto contro pagamento al Deposito generale dei valori bollati, compete all'Istituto stesso la seguente provvigione:

L. 2,50 % fini ad un importo di 100 milioni;

L. 2 % sull'importo eccedente i 100 e non i 200 milioni;

L. 1,50 % sull'importo eccedente i 200 e non i 300 milioni;

L. 1 % sull'importo eccedente i 300 milioni.

Nessun altro aggio, provvigione o compenso spetta all'Istituto ed alle sue dipendenze, corrispondenti o rappresentanze per la distribuzione dei valori bollati e dei contrassegni oggetto della presente convenzione, salvo quanto è convenuto col successivo art. 12.

Art. 12.

Nella liquidazione delle aliquote stabilite nel precedente art. 11 è stato tenuto conto del costo del servizio di distribuzione al 1° gennaio 1946 comprendente le retribuzioni erogate di fatto al personale dell'Istituto effettivamente impiegato nel servizio, al costo dei trasporti, delle assicurazioni o di ogni altra spesa inerente al servizio stesso.

Alla fine di ogni anno solare è consentita tanto a favore dell'Istituto quanto a favore del Ministero delle finanze la revisione delle aliquote di provvigione stabilite dal precedente art. 11 in relazione alle variazioni in più o in meno che si fossero verificate nel costo del servizio durante l'anno stesso rispetto al suo costo globale effettivo calcolato all'inizio di ciascun anno, nonchè all'importo totale delle vendite effettuate dall'Istituto durante lo stesso periodo rispetto all'importo delle vendite effettuate nell'anno precedente, tenendo conto delle eventuali modifiche della tariffa del bollo.

L'accertamento del costo del servizio previsto dai commi precedenti verrà operato dal Ministero delle finanze sulle scritture contabili dell'Istituto mediante ogni altra eventuale indagine.

Non si procederà a revisione ove da detto accertamento risultino aumenti o diminuzioni non superiori al 5 %.

Art. 13.

La provvigione di cui al precedente art. 11 e l'aggio che l'Istituto deve consentire a sua volta per conto dello Stato ai rivenditori di valori bollati nella misura determinata dalle vigenti disposizioni di legge saranno liquidati, nei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e l'Istituto, mensilmente, con l'osservanza delle norme che saranno determinate dal Ministero delle finanze, alle quali l'Istituto dichiara, fin d'ora, di aderire.

Per quanto riguarda l'aggio ai rivenditori il Ministero delle finanze autorizza l'Intendenza di finanza di Bologna, ad emettere entro i primi cinque giorni di ogni mese giusta le norme che saranno impartite dallo stesso Ministero, un ordinativo di rimborso per l'importo preventivamente accertato che non potrà superare la somma corrispondente all'importo medio mensile dei tre mesi precedenti dell'aggio scontato, salvo a procedere successivamente alla liquidazione definitiva in base ai documenti che l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane è tenuto a produrre non oltre il successivo giorno 15 di ogni mese.

Per quanto riguarda i contrassegni « Fondo Solidarietà Nazionale », l'Istituto tratterrà all'atto del versamento del ricavato delle vendite sul conto corrente postale 1/9400 oltre l'aggio corrisposto ai distributori secondari anche un anticipo sulla provvigione ad esso spettante nella misura di L. 1,50 %, tenendo conto che agli effetti della determinazione della provvigione spettante all'Istituto sulle vendite dei contrassegni l'ammontare di tali vendite va contabilizzato ogni anno col totale delle vendite dei valori bollati.

Art. 14.

L'Istituto si obbliga a tenere per la gestione del servizio di distribuzione dei valori bollati ad esso affidato con la presente convenzione, le contabilità che sono attualmente in uso presso i magazzini gestiti dall'Amministrazione e presso gli Uffici del Registro e bollo e quelle altre che il Ministero delle finanze riterrà di dover istituire per il riscontro delle giacenze, delle entrate e delle uscite dei valori sia presso il Magazzino centrale compartimentale, sia presso gli organi di distribuzione.

L'Istituto si obbliga altresì di sottoporsi, per quanto riguarda la gestione del servizio ad esso affidato con la presente convenzione, ad ogni controllo tanto presso il Magazzino centrale compartimentale come presso gli organi periferici di distribuzione, dei funzionari della carriera ispettiva dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e di altri funzionari dell'Amministrazione delle finanze appositamente delegati dal Ministero delle finanze, nonchè alla resa del conto giudiziale a norma dell'art. 74 della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 15.

L'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, a garantire l'esatto adempimento degli obblighi che esso si assume con la presente convenzione si obbliga di effettuare entro il mese di febbraio 1947, un deposito cauzionale di L. 10 milioni (valore nominale) in buoni del Tesoro a sè stesso intestati con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 16.

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1946 ed ha la durata di anni due. Ove non venga data disdetta dall'una o dall'altra parte almeno un semestre prima della scadenza del termine, s'intende rinnovata per un successivo biennio.

Art. 17.

La presente convenzione fatta in triplice esemplare come pure l'elenco indicato nel precedente art. 10, sono esenti da ogni tassa ed imposta di bollo e registro.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Commissario straordinario dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
PALLASTRELLI

ALLEGATO A

Elenco delle piazze sulle quali le Casse di Risparmio e i Monti di Credito su pegno della Regione Emiliana si obbligano a provvedere alla distribuzione dei valori bollati a mezzo di proprie sedi e dipendenze o di aziende di credito corrispondenti.

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
1	Bologna	Bologna	Agenzia di città della Cassa di Risparmio in Bologna, piazza Nettuno, 3-B
2	Bologna	Id.	Sede del Monte di Credito su pegno di Bologna
3	Baricella	Id.	Filiale del Monte di Credito su pegno di Bologna, via Roma, 11-A
4	Bazzano	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, piazza Garibaldi, 8
5	Budrio	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via De Gotti, 1
6	Casalecchio di Reno	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via G. Verdi, 1-A (l'edificio è distrutto, e l'Ufficio funziona provvisoriamente presso la sede centrale della Cassa Risparmio in Bologna).
7	Castel d'Argile	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, piazza Umberto I, 36-b
8	Castel del Rio	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, piazza Alidosi, 2
9	Castel Maggiore	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Umberto I n. 10
10	Castel San Pietro Emilia	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio di Bologna, piazza Andrea Costa, 2
11	Castenaso	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via P. C. Scipione, 26-b
12	Castiglione de' Pepoli	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio, in Bologna, via G. Pepoli, 2
13	Crevalcore	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Malpighi, 12
14	Granarolo Emilia	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via S. Donato, 115-A
15	Imola	Id.	Agenzia di città della Cassa di Risparmio di Imola, via Emilia, 49
16	Loiano	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via Roma, 33

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
17	Medicina	Bologna	Succursale della Cassa di Risparmio in Bologna, via Vittorio Emanuele, 3
18	Molinella	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, piazza Erbe, 22
19	Monteveglio	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via Roma, 27
20	Ozzano Emilia	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Emilia. 9
21	Porretta Terme	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio in Bologna, piazza Vittorio Emanuele, 21
22	San Benedetto Val di Sambro	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bollogna, via Roma, 3-*B*
23	San Giorgio di Piano	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio in Bologna, via Umberto I°, 33
24	San Giovanni in Persiceto	Id.	Succursale della Cassa di Risparmio in Bologna, via Umberto I, 27
25	San Lazzaro di Savena	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Emilia, 50-*B*
26	San Pietro in Casale	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, piazza Vittorio Veneto, 2
27	Sasso Marconi	Id.	Filiale del Monte di credito su pegno di Bologna, via Porrettana
28	Savigno	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Roma, 14
29	Vergato	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Marconi, 2
30	Zola Predosa	Id.	Agenzia della Cassa di Risparmio in Bologna, via Provinciale, 86
31	Ferrara	Ferrara	Sede della Cassa di Risparmio di Ferrara, corso Giovecca, 108
32	Argenta	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara.
33	Cento	Id.	Sede della Cassa di Risparmio in Cento, via G. F. Barbieri, 32
34	Codigoro	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara, piazza IV Novembre
35	Comacchio	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara, piazza Ugo Bassi

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
36	Copparo	Ferrara	Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara, piazza Vittorio Emanuele
37	Migliarino	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara, piazza Umberto I, 27
38	Portomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ferrara, Corso Vittorio Emanuele
39	Forlì	Forlì	Sede della Cassa di Risparmio di Forlì, corso Vittorio Emanuele, 8
40	Cattolica	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Rimini, via XX Settembre 4
41	Cesena	Id.	Sede delle Esattorie e Tesorerie Comunali, via Tiberti, 2
42	Civitella di Romagna	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Mazzini, 7
43	Forlimpopoli	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Saffi, 26
44	Meldola	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Roma, 5
45	Modigliana	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Garibaldi, 15
46	Marciano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Rimini, via L. Ferrara, 8
47	Riccione	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Rimini, viale Ceccarini, 20
48	Rimini	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Rimini, piazza L. Ferrara, 8
49	Rimini fraz. Bellaria	Id.	Agenzia di città della Cassa di Risparmio di Rimini, piazza Vittorio Emanuele
50	Rocca San Casciano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Cairoli, 20
51	San Pietro in Bagno	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Garibaldi, 2
52	Sant'Arcangelo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Rimini, piazza Ganganelli, 10
53	Santa Sofia	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Forlì, via Guglielmo Marconi, 5
54	Savignano sul Rubicone	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Cesena, corso Perticari, 4

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
55	Verucchio	Forlì	Filiale della Cassa di Risparmio di Rimini, via Roma, 1
56	Modena	Modena	Sezione Pegni, via S. Agostino, 18
57	Carpi	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Carpi, piazza Vittorio Emanuele, 1
58	Castelfranco dell'Emilia	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Modena, corso Umberto I, 127-129
59	Concordia	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Mirandola, Palazzo Comunale
60	Finale Emilia	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Mirandola, corso Vittorio Emanuele
61	Mirandola	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Mirandola, piazza Gallini, 2
62	Pavullo nel Frignano	Id.	Banco Popolare di Modena
63	San Fedele sul Panaro	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Mirandola, corso Umberto I, 19
64	Sassuolo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Modena, via Cesare Battisti, 4
65	Vignola	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Vignola, corso Umberto I, 1
66	Parma	Parma	Sede della Cassa di Risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 5
67	Bardi	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, piazza della Vittoria, 9
68	Bedonia	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Cesare Battisti, 8
69	Borgo Val di Taro	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Vittorio Emanuele, 27
70	Busseto	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Roma, 41
71	Collecchio	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Spezia, 19
72	Colorno	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Cavour, 99
73	Fidenza	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Roma, 39
74	Fontanellato	Parma	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Guglielmo Marconi, 3
75	Fornovo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Vittorio Veneto, 4
76	Langhirano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, piazza Garibaldi, 56
77	Noceto	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Vittorio Emanuele, 2
78	Roccabianca	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Guglielmo Marconi, 4
79	Salsomaggiore	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via G. D. Romagnoci, 8
80	San Secondo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Garibaldi, 45-A
81	Sissa	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, corso Umberto I, 17-A
82	Soragna	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Cavour, 70
83	Sorbolo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, piazza della Vittoria, 10
84	Traversetolo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Gabriele d'Annunzio, 1
85	Zibello	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Parma, via Circonvallazione, 2-3
86	Piacenza	Piacenza	Sede della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Poggiali, 18
87	Agazzano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Maccallè, 148
88	Bettola	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, piazza Cristoforo Colombo, 1
89	Bobbio	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, piazzetta Vittorio Emanuele, 17
90	Carpaneto	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, piazza Vittoria, 1
91	Castel San Giovanni	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, corso Umberto I, 86
92	Cortemaggiore	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Cavour, 35

Numero d'ordine	PIAZZE	PROVINCIE	INDIRIZZI
93	Fiorenzuola d'Arda	Piacenza	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Garibaldi, 32
94	Lugagnano Val d'Arda	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, piazza Casana, 4
95	Monticelli d'Ongina	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Cavour, 3
96	Pianello Val Tidone	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Roma, 4
97	Ponte dell'Olio	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, piazza Mercato, 5
98	Rivergano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Piacenza, via Nazionale, 50
99	Ravenna	Ravenna	Sede della Cassa di Risparmio di Ravenna, via N. Mariani, 1
100	Alfonsine	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, piazza Vincenzo Monti, 71-*A-B*
101	Bagnocavallo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, piazza Vittorio Emanuele, 6
102	Brisighella	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, via Carducci, 2
103	Castelbolognese	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, piazza Bernardi, 1
104	Conselice	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, piazza Garibaldi, 21-*A-B*
105	Cotignola	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, piazza Vittorio Emanuele, 10
106	Faenza	Id.	Sede del Monte di credito su pegno di Faenza, corso Garibaldi, 1
107	Fusignano	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, corso Umberto I, 25
108	Lavezzola	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, via Andrea Costa, 20
109	Lugo	Id.	Sede della Cassa di Risparmio di Lugo, corso Vittorio Emanuele, 7
110	Massalombarda	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, via Vittorio Veneto, 19
111	Russi	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna, corso Farini, 19
112	Solarolo	Ravenna	Filiale della Cassa di Risparmio di Lugo, piazza Garibaldi, 4
113	Voltana	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Lugo, via Fiumazzo, 304
114	Reggio Emilia	R. Emilia	Sede della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, Sezione pegni
115	Boretto	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, via Borgo, 2
116	Castelnuovo ne' Monti	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, via Roma, 29-31
117	Correggio	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, corso Vittorio Emanuele, 34
118	Guastalla	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, via Gonzaga, 23
119	Montecchio	Id.	Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia.
120	Novellara	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, piazza Vittorio Emanuele, 28
121	Rolo	Id.	Filiale della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia, via Roma, 29

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Commissario straordinario dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
PALLASTRELLI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 novembre 1946, n. 635.

Convenzione aggiuntiva con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 14 luglio 1921, n. 1099;
Visto l'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il regio decreto 14 agosto 1931, n. 1031;
Visto il regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, che approvava la convenzione 28 dicembre 1941, con la quale veniva affidato per un biennio, dal 1° gennaio 1942 il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72;
Considerato che la convenzione con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane è stata tacitamente prorogata per un biennio e cioè fino al 31 dicembre 1945;
Considerato che l'Istituto anzidetto negli anni 1943, 1944 e 1945 ha dovuto sostenere maggiori spese per disimpegnare il servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e nella Romagna in rapporto all'aumento degli stipendi al personale effettivamente addetto al servizio, al maggior costo dei trasporti, delle assicurazioni, ecc.;
Vista l'istanza 3 ottobre 1945 con la quale l'Istituto in parola nel far presente tale situazione ha chiesto di essere indennizzato delle maggiori spese sostenute;
Ritenuto che tale indennizzo può essere determinato mediante una provvigione integrativa unica sulle vendite dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » effettuate dall'Istituto nel 1945;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa convenzione aggiuntiva stipulata, in rappresentanza del Governo, dal Ministro per le finanze con il Commissario straordinario dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, con la quale viene riconosciuta a favore del predetto Istituto una integrazione per il 1945 delle aliquote di provvigione stabilite dall'art. 10 della convenzione 28 dicembre 1941.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 novembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 126. — FRASCA

Convenzione aggiuntiva con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per la distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari dell'Emilia e della Romagna.

Fra il Ministero delle finanze, rappresentato dal sig. Ministro dott. Mauro Scoccimarro e l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, rappresentato dal suo Commissario straordinario prof. Pallastrelli dott. Giovanni si stabilisce e si conviene quanto segue:

Art. 1.

Il Ministero delle finanze riconosce, su richiesta dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane, che il costo del servizio di distribuzione dei valori bollati nell'Emilia e Romagna durante gli anni 1943, 1944 e 1945 è gradatamente e notevolmente aumentato in guisa che le provvigioni stabilite dall'art. 10 della convenzione 28 dicembre 1941, approvata col regio decreto 9 marzo 1942, n. 465, non risultano più adeguate all'effettivo costo del servizio. Pertanto all'art. 10 della convenzione sopra citata viene aggiunto il presente articolo.

Art. 2.

Sull'importo dei valori bollati e dei contrassegni per il « Fondo di Solidarietà Nazionale » prelevati dall'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane dal 1° gennaio al 31 dicembre 1945 verrà corrisposta all'Istituto stesso la somma complessiva concordata a *forfait* di L. 6.000.000, in essa compresa la provvigione liquidata a termini dell'art. 10 della convenzione sopra citata.

Art. 3.

Con tale indennizzo l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane che accetta s'intende tacitato definitivamente di ogni sua pretesa sulle provvigioni liquidate e da liquidarsi ed a qualsivoglia titolo per il servizio prestato fino al 31 dicembre 1945.

Roma, addì 24 agosto 1946

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Commissario straordinario dell'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane
PALLASTRELLI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 636.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe e San Giovanni Apostolo ed Evangelista, in contrada Cappuccini-Marane del comune di Sulmona (L'Aquila).

N. 636. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'inferno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Valva e Sulmona in data 19 giugno 1929, integrato con postilla 1° maggio 1946, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe e San Giovanni Apostolo ed Evangelista, in contrada Cappuccini-Marane del comune di Sulmona (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 637.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Vito, in comune di Mascalucia (Catania).

N. 637. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Catania in data 21 maggio 1944, integrato con postilla 3 maggio 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Vito, in comune di Mascalucia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 638.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Neve, in frazione Rozzampia di Thiene (Vicenza).

N. 638. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Padova in data 19 marzo 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Neve, in frazione Rozzampia di Thiene (Vicenza). L'erigendo Beneficio parrocchiale di Santa Maria della Neve viene autorizzato ad accettare la donazione disposta dalla signora Benetti Federica fu Guglielmo, come parte di dotazione della nuova parrocchia, consistente in un appezzamento di terreno situato nel comune di Thiene e valutato lire 48.000, con un reddito annuo di L. 2186.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 639.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nella frazione San Giovanni del comune di Motta di Livenza (Treviso).

N. 639. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Vittorio Veneto in data 15 aprile 1942, integrato con due postille di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, nella frazione San Giovanni del comune di Motta di Livenza (Treviso).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 640.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in frazione Morsano di Strada del comune di Castions di Strada (Udine).

N. 640. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 28 ottobre 1944, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in frazione Morsano di Strada del comune di Castions di Strada (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1947

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 1946.

Istituzione di Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 77 del regio decreto 18 agosto 1940, numero 1741, recante norme per la disciplina delle requisizioni;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 385, sull'istituzione dei Comitati giurisdizionali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni;

Di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Sono istituiti, nei seguenti capoluoghi di provincia e con giurisdizione nei territori in appresso indicati, i Comitati giurisdizionali territoriali per la risoluzione delle controversie relative alle requisizioni, previsti dall'art. 77 del regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741:

in Bologna, per le provincie dell'Emilia;
in Genova, per le provincie della Liguria e del Piemonte;
in Milano, per le provincie della Lombardia;
in Venezia, per le provincie delle Tre Venezie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1946

DE GASPERI — GULLO — CORBINO

(558)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1946.

Contributo del 2 % dovuto alla Cassa sovvenzioni antincendi per l'anno 1945 dalle società di assicurazione che esercitano il ramo incendio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, riguardante l'organizzazione dei servizi antincendi;

Considerato che in applicazione dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, occorre determinare per il 1945 l'ammontare del contributo due per cento sui premi di assicurazione incendio introitati dalle compagnie e stabilire le modalità e i termini per il versamento del contributo stesso a favore della Cassa sovvenzioni antincendi;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo del 2 % dovuto per l'anno 1945 alla Cassa sovvenzioni antincendi ai sensi dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dalle società di assicurazione, è stabilito nell'ammontare a fianco di ciascuna indicato nell'elenco annesso al presente decreto e controfirmato dal Ministro per l'industria ed il commercio.

Art. 2.

Sui contratti di assicurazione comprendenti cumulativamente più rischi, tra i quali il rischio incendio, la parte dei premi da attribuirsi a quest'ultimo agli effetti dell'applicazione del contributo, è stabilita nella misura seguente:

a) polizze globali autoveicoli: 10 % del premio totale;

b) polizze per i rischi dei proprietari di fabbricati o rischi degli inquilini: 40 % del premio totale;

c) polizze cumulative furti e incendio: 50 % del premio totale.

Art. 3.

Il contributo di cui ai precedenti articoli sarà versato dalle compagnie in due rate uguali rispettivamente non oltre il 15 dicembre 1946 e il 15 febbraio 1947 sul c/c postale n. 1/20919 Roma, intestato alla Cassa sovvenzioni antincendi e dell'effettuato versamento sarà data comunicazione al Ministero dell'industria e del commercio Ispettorato delle assicurazioni private Roma.

Le rate eventualmente già scadute alla data di pubblicazione del presente decreto saranno versate non oltre il 15° giorno della data medesima.

Art. 4.

Non è consentita altra forma di versamento diversa da quella prevista dal precedente art. 3.

I versamenti parziali che già fossero stati effettuati alla data di pubblicazione del presente decreto, in conto del contributo relativo all'anno 1945, saranno ritenuti validi, purchè eseguiti nel conto corrente postale sopra indicato, fermo restando l'obbligo da parte delle società interessate, di effettuare il versamento degli importi dovuti a saldo del contributo medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1946

Il Ministro per l'industria e il commercio
MORANDI

p. *Il Ministro per l'interno*
CORSI

ALLEGATO

Nell'elenco che segue sono indicate le compagnie di assicurazione che a termini dell'art. 41 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, sono tenute al pagamento, a favore della Cassa sovvenzioni antincendi, del contributo 2% relativo all'anno 1945. Il contributo è stato calcolato sulla base dei premi di assicurazione contro l'incendio introitati nell'anno 1944 e denunciati ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281. Più precisamente l'aliquota è stata applicata all'importo dei premi anzidetti, diminuito del diritto di contingenza e degli accessori computati nella misura percentuale forfetizzata rispettivamente dell'8 % e del 10 %.

Per quelle società che hanno indicato nelle denunce separatamente l'ammontare dei premi e quello del diritto di contingenza, il contributo in parola è stato calcolato sui premi al netto di tale diritto, con la sola detrazione degli accessori di polizza.

Quest'ultima detrazione non è stata effettuata sui premi della Mutua esercenti imprese eletriche la quale non applica l'addizionale di gestione.

Numero	SOCIETÀ	Sede	Ammontare del contributo
1	Alleanza Securitas Esperia	Roma	115.572,00
2	Ancora Italiana	Milano	90,00
3	Ausonia	Milano	86.123,15
4	Anonima Infortuni	Milano	2.234,40
5	Anonima Torino	Torino	724.269,50
6	Assicurazioni d'Italia	Roma	601.279,00
7	Assicurazioni Generali	Venezia	2.417.864,00
8	Carnica	Tolmezzo	9.753,20
9	Cassa Generale	Milano	18.818,40
10	Continentale	Milano	15.172,00
11	Duomo	Milano	100.429,00
12	Fiume	Fiume	181.952,00
13	Fondiaria Incendio	Firenze	281.013,60
14	Istituto Italiano di Previdenza	Milano	90.893,00
15	Italia	Genova	13.919,00
16	Italiana Incendio	Milano	527.564,00
17	Italica	Milano	59.157,70
18	Lloyd Italico e l'Ancora	Genova	27.840,00
19	Compagnia di Milano	Milano	719.250,00
20	Pace	Milano	192.550,20
21	Paterna	Milano	223.297,70
22	Preservatrice	Roma	25.104,00
23	Previdente	Milano	284.537,35
24	Riunione Adriatica di Sicurtà	Milano	1.487.570,70
25	Assicuratrice Industriale	Torino	162.720,60
26	Savoia	Genova	31.165,90
27	Scintilla	Torino	1.332,00
28	Società Navale	Genova	6.173,00
29	UMANA (S.A.R.A.)	Roma	1.698,35
30	Unione Ital. di Riassicurazione	Roma	82.871,70
31	Unione Ital. Sicurtà Marittima	Genova	975,70
32	Unione Subalpina	Torino	101.280,00
33	Vittoria (già Italian Excess)	Milano	232.177,70
34	Cattolica	Verona	400.387,00
35	Istituto Provinciale Incendi	Trento	87.361,60
36	Mutua Cotoni	Milano	72.777,60
37	Mutua Enti Cooperativi	Milano	8.773,00
38	Mutua Esercenti Imprese Elettriche	Milano	94.857,00
39	Piemontese	Torino	18.787,70
40	Reale Mutua	Torino	1.180.633,20
41	Abeille Incendio	Milano	84.767,00
42	Metropole	Torino	183.065,00
43	Monde	Milano	208.460,70
44	Phenix	Roma	31.080,00
45	Union	Genova	179.268,35
46	Danubio	Roma	44.586,70
47	Elementare	Milano	26.306,80
48	Nordstern	Genova	9.529,00
49	Alliance	Milano	97.114,50
50	Commercial Union	Milano	45.770,00
51	Liverpool	Milano	15.271,20
52	Sun	Genova	10.668,85
53	Federale.	Milano	4.834,45
54	Svizzera	Milano	10.650,30
55	Zurigo	Milano	1.536,70
		Totale . . .	11.643.135,50

Roma, addì 12 dicembre 1946

Il Ministro per l'industria ed il commercio
MORANDI

(629)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente nazionale della moda.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1618, che istituisce l'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda;

Visto il regio decreto-legge 31 ottobre 1935, n. 2084, convertito nella legge 11 marzo 1936, n. 1424, che modifica la costituzione dell'Ente autonomo per la mostra permanente nazionale della moda, estendendone gli scopi e cambiandone la denominazione in quella di « Ente nazionale della moda »;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1946, n. 470, che sopprime l'Ente nazionale della moda, con sede in Torino, e detta norme per la liquidazione del relativo patrimonio;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Archimede Gallina è nominato commissario liquidatore dell'Ente nazionale della moda, ai sensi dell'art. 2 del succitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 470.

Art. 2.

Sono chiamati a far parte del Comitato di sorveglianza:

1) rag. Ercole Liverziani, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

2) rag. Gennaro Jannicelli, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

3) dott. Amedeo Cossio, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1946

Il Ministro: MORANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1947
Registro Industria e commercio n. 8, foglio n. 192. — BRUNO

(521)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1946.

Convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, concernente l'assetto della legislazione nei territori liberati, modificato con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668 e con decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Vista la deliberazione in data 13 dicembre 1946, con la quale il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno chiede la convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, con delibere consiliari 7, 21 e 28 dicembre 1943, 4 e 18 gennaio, 15 e 29 febbraio, 3 agosto, 5 e 26 settembre, 10 ottobre e 19 dicembre 1944, 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 10 aprile 1945, concernenti nomine, promozioni e, in genere, la carriera del dipendente personale;

Considerato che dalla citata delibera del 13 dicembre 1946 si rileva che i provvedimenti anzidetti sono stati adottati in applicazione delle vigenti norme regolamentari e al di fuori, quindi, di qualsiasi ispirazione od imposizione di carattere politico;

Decreta:

Sono convalidati i provvedimenti adottati sotto l'impero della sedicente repubblica sociale italiana, dal Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno, ente morale con sede in Verona, con deliberazioni consiliari 7, 21 e 28 dicembre 1943, 4 e 18 gennaio, 15 e 29 febbraio, 3 agosto, 5 e 26 settembre, 10 ottobre, 19 dicembre 1944, 30 gennaio, 13 e 27 febbraio, 10 aprile 1945, concernenti nomine, promozioni e, in genere, la carriera del dipendente personale della Cassa medesima, provvedimenti tutti descritti nella deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 13 dicembre 1946.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1946

(524) p. *Il Ministro*: PETRILLI

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1947.

Pena pecuniaria inflitta al commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di San Mauro Castelverde (Palermo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la lettera in data 2 dicembre 1946, n. 172021, della Banca d'Italia;

Considerato che il sacerdote Angelo Nicolosi, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di San Mauro Castelverde (Palermo), malgrado gli inviti rivoltigli e le diffide fattegli per il tramite della competente Prefettura, non ha sin qui provveduto a rimettere la documentazione di chiusura della liquidazione dell'azienda stessa;

Decreta:

Al sacerdote Angelo Nicolosi, commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di San Mauro Castelverde (Palermo), è inflitta, ai sensi degli articoli 87

e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, la pena pecuniaria di L. 2.000 (lire duemila); la Cassa predetta ne risponde civilmente ed è obbligata ad esercitare il diritto di rivalsa verso il detto sacerdote Nicolosi.

L'Intendenza di finanza di Palermo provvederà alla esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 gennaio 1947

Il Ministro: BERTONE

(529)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1947.

Apertura di una dipendenza in San Martino Spino, frazione del comune di Mirandola, della Cassa di risparmio di Mirandola (Modena).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena);

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Mirandola, con sede in Mirandola (Modena), è autorizzata ad aprire una propria dipendenza in San Martino Spino, frazione del comune di Mirandola (Modena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(526)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1947.

Dichiarazione di inefficacia di una deliberazione adottata, sotto l'imperio del sedicente governo fascista repubblicano, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e concernente la estensione al detto commissario ed al direttore generale dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni di un particolare trattamento economico previsto per il personale dirigente di quell'Istituto trasferitosi al Nord.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il secondo comma dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 668;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la lettera 18 dicembre 1946, n. 4294, con la quale l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, in base a delibera presa dal proprio Consiglio di amministrazione, ha chiesto al Ministero dell'industria e del commercio la dichiarazione di inefficacia della deliberazione commissariale n. 81 (2 Affari generali) 10 giugno 1944, adottata sotto l'imperio del sedicente governo fascista repubblicano e concernente l'estensione al commissario governativo ed al direttore generale del trattamento previsto dall'accordo 23 maggio 1944 per il personale dirigente che si trasferiva nell'Italia settentrionale;

Ritenuto che il provvedimento anzidetto, non conforme al buon costume amministrativo ed in contrasto con gli interessi dell'Istituto, fu adottato in circostanze per le quali è da ritenere che la sua decisione sia stata influenzata dalla situazione politica;

Decreta:

E' dichiarata inefficace la deliberazione n. 81 (2 Affari generali) 10 giugno 1944, adottata, sotto l'imperio del sedicente governo fascista repubblicano, dal commissario dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e concernente l'estensione al detto commissario ed al direttore generale del trattamento previsto dall'accordo 23 maggio 1944 per il «personale dirigente che si trasferiva nell'Italia settentrionale».

Roma, addì 15 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(476)

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1947.

Costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Messina dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e 104 del regolamento d'attuazione approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visti gli articoli 12 del regio decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1928, n. 1132, e 32 del regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, numero 1343;

Visto l'art. 140 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

Visto l'art. 230 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, per il quale i giudizi proposti prima dell'entrata in vigore del Codice davanti alle Commissioni arbitrali per le assicurazioni sociali, continuano ad essere regolati dalla legge precedente sino alla loro definizione;

Considerata la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Messina dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Viste le designazioni fatte dal Ministro per la grazia e giustizia, per quanto riguarda la nomina del presidente effettivo e del presidente supplente, e dal Prefetto di Messina per quanto concerne la nomina dei

sanitari generici e dei sanitari abilitati alla cura della tubercolosi e dei rappresentanti dei datori di lavoro e degli assicurati;

Decreta:

La Commissione arbitrale di prima istanza per le assicurazioni sociali presso la sede di Messina dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è costituita come segue:

1) *Presidenza*:
Politi dott. Litterio, presidente effettivo;
Rende dott. Francesco, presidente supplente.

2) *Sanitari abilitati all'assistenza domiciliare della tubercolosi*:
Aragona dott. prof. Giovanni, membro effettivo;
Restivo prof. dott. Antonio, membro effettivo;
Falsetti dott. Paolo, membro supplente;
Napoli dott. Goffredo, membro supplente.

3) *Sanitari generici*:
Carmona prof. dott. Luigi, membro effettivo;
Destro dott. Giuseppe, membro effettivo;
Auteri dott. Luigi, membro supplente;
Paraone dott. Giuseppe, membro supplente.

4) *Rappresentanti dei datori di lavoro industriali*:
Di Gaetano dott. Marco, membro effettivo;
Germanò dott. Andrea, membro supplente.

5) *Rappresentanti dei datori di lavoro agricolo*:
Puleio avv. Giuseppe, membro effettivo;
D'Alcontrez dott. Carlo, membro supplente.

6) *Rappresentanti degli assicurati industriali*:
Bettino Paolo, membro effettivo;
Palermo Francesco, membro supplente.

7) *Rappresentanti degli assicurati agricoli*:
Meo Giuseppe, membro effettivo;
Muscianisi Giuseppe, membro supplente.

Roma, addì 20 gennaio 1947

(548) *Il Ministro*: D'ARAGONA

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1947.

Nomina di un membro della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio, la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, col quale è stata costituita la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano;

Decreta:

Il dott. Raffaello Dinola è nominato membro, in qualità di esperto, della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale.

Roma, addì 23 gennaio 1947

(592) *Il Ministro*: MORANDI

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1947.

Nomina di un membro della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce presso il Ministero dell'industria e del commercio, la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, col quale è stata costituita la Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il rag. Guido Modena è nominato membro della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale.

Roma, addì 28 gennaio 1947

Il Ministro: MORANDI

(593)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 5 maggio 1946.

Nomina dei componenti il Consiglio provinciale di sanità di Sondrio.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a noi delegata;

Visto l'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono nominati componenti del Consiglio provinciale di sanità di Sondrio, pel triennio 1945-1947, i signori:
Preto dott. Edoardo, medico chirurgo;
Piazza dott. Manlio, medico chirurgo;
Marchiondelli dott. Vittorio, pediatra;
Merizzi avv. Guido, esperto in materia amministrativa;
Passerini dott. Carlo, esperto in scienze agrarie.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 giugno 1946
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 220. — FERRARI

(482)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Lojoli Renato avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 73 decisioni N. 127-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 4 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Lojoli Renato fu Pietro e di Panella Elvira, nato a Roma il 5 agosto 1895 e domiciliato in Roma, via Angelo Brunetti n. 47, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Lojoli Renato contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 4 gennaio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(500)

Esito del ricorso presentato da Neri Giuseppe avverso la sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 74 decisioni N. 171-946 Registro di ricorsi

L'anno 1947, il giorno 7 del mese di gennaio, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistina Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Neri Giuseppe fu Geremia, nato a Sarsina (Forlì) il 31 marzo 1903 ed ivi domiciliato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(Omissis).

LA COMMISSIONE

Visto e applicato l'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, respinge il ricorso proposto da Neri Giuseppe contro l'inclusione del suo nome nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 7 gennaio 1947

La Commissione
T. CATALDI - F. POLISTINA - A. SCIAUDONE

Il segretario: D. CURCIO

(501)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bagheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 21 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bagheria (Palermo), di un mutuo di L. 2.053.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(578)

Autorizzazione al comune di Collesano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 14 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Collesano (Palermo), di un mutuo di L. 550.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(579)

Autorizzazione al comune di Formia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 18 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Formia (Latina), di un mutuo di L. 525.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(580)

Autorizzazione al comune di Sabaudia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale 15 ottobre 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sabaudia (Latina), di un mutuo di L. 855.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini della integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(581)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 89 del 30 gennaio 1947, riguardante il prezzo del coke

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria e del commercio, con provvedimento prezzi n. 89 del 30 gennaio 1947, ha stabilito, facendo seguito alla circolare n. 84, quanto appresso:

1. — *Coke metallurgico prodotto in Italia.*

A modifica della circolare n. 49 del 29 marzo 1946 i prezzi di vendita del coke metallurgico franco cokeria, su mezzo di trasporto, a decorrere dalle consegne effettuate dal 14 corrente in poi, sono stabiliti come appresso:

coke da fonderia, L. 11.375 alla tonn.;
coke metallurgico, pezzatura oltre 70 mm., L. 10.775 alla tonn.;
coke metallurgico, pezz. oltre 40 fino 70 mm., L. 10.775 alla tonn.;
coke metallurgico, pezz. oltre 20 fino 40 mm., L. 11.225 alla tonn.;
coke metallurgico, pezz. oltre 10 fino 20 mm., L. 9.950 alla tonn.;
coke metallurgico minuto da 0 a 10 mm., L. 7.025 alla tonn.

I suddetti prezzi si intendono riferiti al coke con umidità massima del 6 % per la pezzatura e del 10 % per il minuto.

2. — *Coke estero.*

Per il coke estero di qualsiasi provenienza, a decorrere dagli arrivi dei vapori nei porti di discarica, o dei vagoni ai transiti di confine dopo le ore zero del primo gennaio corrente anno, i prezzi, rispettivamente cif. o franco frontiera per merce non sdoganata, vengono stabiliti a tonnellata metrica come segue:

pezzatura, L. 10.000;
minuto, L. 6.000.

3. — *Coke delle officine gas.*

A modifica della circolare n. 51 del 10 aprile 1946 i prezzi di cessione del coke delle officine gas, a decorrere dalle consegne effettuate dal 14 corrente, verranno modificati come appresso:

a) per tutte le officine del nord; il prezzo di cessione del coke reso su mezzo di trasporto all'officina sarà determinato dai locali Comitati provinciali dei prezzi, prendendo per base le seguenti quotazioni che non tengono conto delle spese relative al trasporto del carbone fossile da vagone porto di sbarco o transito di frontiera a officina:

pezzatura, L. 10.875 alla tonn.;
minuto (da 0 a 10 mm.), L. 7.775 alla tonn.

Alle suddette quotazioni pertanto i Comitati provinciali aggiungerranno le spese di trasporto del carbone fossile da vagone porto di sbarco o transito di frontiera (merce sdoganata) ad officina (comprese le spese di discarica), moltiplicate per il coefficente 2,5;

b) per le officine centro-sud, i Comitati provinciali dei prezzi, aumenteranno i prezzi autorizzati fino al 31 dicembre 1946 di L. 2475 alla tonnellata;

c) i prezzi del coke da gas così determinati si intendono riferiti alla merce con umidità massima del 6 % per la pezzatura e del 10 % per il minuto.

(630)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 3 febbraio 1947 - N. 27.

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	89,825
Id. 3,50 % 1902	83 —
Id. 3 % lordo	66,60
Id. 5 % 1935	93,925
Redimibile 3,50 % 1934	81,775
Id. 5 % 1936	94,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,25
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	98,45
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,275
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98 —
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,425
Id. 5 % convertiti 1951	98,125

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite

(2ª pubblicazione). Elenco n. 11.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	807236	Regoliosi Giuseppina di Aristide, nubile, dom. a Novara	1400 —
Prest. Red. 3,50 %	406043	Come sopra	1120 —
Id.	476302	Come sopra	490 —
Id.	70445	Puglisi Clotilde di Carmelo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Palermo	35 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

(4036) Roma, addì 25 novembre 1946 *Il direttore generale:* CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.